

Alegato "A"
A DELIBERAZ. CONSILIARE
N° 40 DEL 27.09.2017



COMUNE DI COLLE UMBERTO

Via Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO
Telefono 0438/39775 - fax 0438/394519

RELAZIONE

(REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE)

- EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO
LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100

RELAZIONE TECNICA

E' utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni:

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati;
- gestione transitoria del personale delle partecipate.

Entro il 30 settembre deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo ;

- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una "ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni" da deliberare entro il 30 settembre 2017 .

L'articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20 del medesimo D. lgs. .

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della legge di stabilità 2015.(Delibera consiliare n. 16 del 30.04.2015);

Ricordato che Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell'ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l'inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

L'articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Fermo restando la revisione "straordinaria" delle partecipazioni prevista dall'art. 24, il decreto dispone che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro;
- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Ai sensi del decreto se le PP.AA. adottano il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Rilevato l'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;
- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall'articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore al milione di euro)

Entro il 30 giugno 2017, ora rinviato al 30.09.2017, ogni amministrazione pubblica adotta pertanto una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti. (Delibera consiliare n. 16 del 30.04.2015)

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Maria Grazia Pastre



LINEE D' INDIRIZZO
(Delibera della Giunta Comunale n. 104 del 19.09.2017)

- **RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016**

Progressivo	Denominazione Società	Quota di partecipazione %	Attività svolta	scelta	Motivazione della scelta
1	PIAVE SERVIZI S.R.L.	2,3428%	Gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato	Mantenere	<u>Mantenere</u> in quanto strategica e necessaria, anche con volontà popolare espressa con referendum del 2011
2	ASCO HOLDING S.P.A	0,25	Distribuzione e fornitura del gas naturale fornitura energia elettrica; installazioni e, fornitura e gestione reti di telecomunicazioni aperte al pubblico	Fusione/ Incorporazione	<u>Fusione</u> di Asco Holding S.p.a con Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a. <u>oppure</u> con altra Società del Gruppo ai sensi dell'art. 2501 e ss. Codice civile. (opportunamente individuata dall'Assemblea dei Sindaci). Codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: 1. Di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501 – ter codice civile e gli altri atti e documenti

					necessari per deliberar e la fusione: 2. Di convocar e l'assemb lea straordi naria dei soci per deliberar e la fusione; 3. Di chiedere al Consigli o di Amminis trazione di Asco TLC spa o di altra Società del gruppo opportu namente individu ata dall'Asse mblea dei Sindaci , quale socio controlla nte, di compiere gli atti di cui ai punti 1 e 2 di compete nza di Asco TLC S.p.a o di altra Società del gruppo individu ata per la fusione.	
--	--	--	--	--	--	--

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

84000770267

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

MARIA GRAZIA

Cognome:

PASTRE

Recapiti:

Indirizzo:

PRESSO COMUNE COLLE UMBERTO VIA DELL'ABBZIA N. 1

Telefono:

043839775

Fax:

0438394519

Posta elettronica:

ragioneria@comune.colle-umberto.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Riconoscimento delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	% Quota di partecipazione E	Attività svolta F	Partecipazione di controllo G	Società in house H	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) I	Holding pura J
Dir_1	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	1996	0,25	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	NO	NO	NO	NO
Dir_2	03475190272	PIAVE SERVIZI S.R.L.	2003	2,3428	gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

[illegible]

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	PIAVE SERVIZI S.R.L.	Diretta	gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato		Mantenere in quanto strategia e necessaria, anche con volontà popolare espressa con referendum del 2011.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Piave Servizi S.r.l. è una società che gestisce in house un servizio di interesse economico generale nel territorio dei propri 39 Comuni Soci (non è una società strumentale).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: PIAVE SERVIZI S.R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: gestione Servizio Idrico Integrato e prestazione altri servizi connessi con il Servizio Idrico Integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	153,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	344.246,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	7.314.577,00
Compensi amministratori	67.901,00
Compensi componenti organo di controllo	45.025,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	30.678.261,00
2014	42.228,00
2013	38.413,00
FATTURATO MEDIO	10.252.967,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

Piave Servizi S.r.l. svolge la propria attività nell'ATO "Veneto Orientale".

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In ossequio a quanto previsto nel piano operativo di razionalizzazione già adottato dal comune in data 30/04/2015, Piave Servizi S.r.l. ha proceduto nel 2015 alla incorporazione delle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. di fatto divenendo unico gestore nel territorio di riferimento del SII in luogo del gruppo contrattuale "Piave Servizi". Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, oltre ad aver raggiunto i previsti obiettivi di razionalizzazione, la società ha chiuso l'esercizio con utile netto pari a euro 1.847.090.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ASCO HOLDING S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti: (a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"; (b) le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella let. a); (c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di codesto Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno); (d) codesto Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività attraverso Asco Holding è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016); (e) Asco Holding genera costantemente utili di considerevole ammontare, che per il Comune sono fondamentali per svolgere le proprie funzioni istituzionali.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ASCO HOLDING S.P.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,07
2014	24.463.828,95
2013	17.419.429,47
2012	14.297.066,94
2011	-10.115.888,86

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

--

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

--

Azioni da intraprendere:

Fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC s.p.a., società con un capitale sociale di euro 3.912.177 controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo ad attuare una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con un utile di euro 1.597.000. Asco TLC ha un consiglio di amministrazione di 5 componenti, un collegio sindacale di 3 componenti; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione. (dichiarazione d'intenti) o con altra società del gruppo.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La fusione comporterà un risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una, tra cui i costi per il venir meno del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della società di revisione di Asco TLC, il cui costo complessivo nel 2016 è stato di euro 55.395,96. La stima dettagliata dei risparmi attesi sarà contenuta nel progetto di fusione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".